



CIRCOLARE N. 7

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO II-V
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO I

Prot. Nr.

Allegati:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
ROMA

A Tutti i Ministeri
ROMA

Alle Autorità amministrative
indipendenti
LORO SEDI

E p c.:

Al Presidente della Sezione controllo
Enti della Corte dei Conti
via Baiamonti, 25
00195 ROMA

Agli Uffici Centrali di Bilancio
LORO SEDI

Ai Rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze nei
collegi dei revisori dei conti o
sindacali presso gli enti e organismi
pubblici

OGGETTO: Attuazione dell'articolo 21, comma 18, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 – Elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Annessi 2026.

Al fine di consentire allo scrivente Dipartimento di avviare le attività necessarie per definire gli stati di previsione della spesa per l'esercizio 2026 da inserire nel bilancio dello Stato, le

Amministrazioni centrali eroganti i contributi di natura ordinaria dovranno attuare la procedura abitualmente indicata nelle circolari di seguito richiamate e a cui si fa integrale rinvio:

- a) circolare n. 11 del 7 marzo 2017, in cui sono stati analizzati i **criteri** cui va ispirato il processo di ricognizione degli enti che nell'esercizio 2024 hanno beneficiato di contribuzione qualificabile come "ordinaria"¹ ;
- b) circolare n. 9 del 5 marzo 2018, in cui è posto l'accento sulla particolare **importanza della fase ricognitiva**, sulla **tempestività** del suo svolgimento e sull'**analisi** necessaria a far emergere eventuali criticità connesse alla corretta e puntuale individuazione dei soggetti beneficiari di contributo ordinario, alla luce del nucleo di criteri esplicitati nella citata circolare n. 11/2017. La circolare in argomento sottolineava, inoltre, la titolarità delle Amministrazioni centrali eroganti nell'adottare le **misure di revisione della spesa**, in termini di riduzione o cancellazione del contributo nell'esercizio successivo alla ricognizione, in caso di inadempimenti nella pubblicazione o nell'invio dei bilanci da parte dei soggetti beneficiari;
- c) circolare n. 8 del 22 marzo 2019, avente a oggetto **indicazioni procedurali** in merito ai contenuti esplicativi e alle raccomandazioni inerenti alle singole fasi della procedura di annessione.

Con riguardo alla fase di ricognizione, si ribadisce l'importanza di procedere attraverso un'**attenta analisi** delle caratteristiche dei soggetti da inserire nell'elenco da trasmettere a questo Dipartimento, rammentando che ogni singolo soggetto beneficiario ivi riportato deve essere **efficacemente valutato**, tenuto conto dei criteri indicati nella menzionata circolare n. 11 del 2017.

In caso di necessità, si ribadisce sia la disponibilità di questo Dipartimento a ogni utile confronto, sia l'importanza per lo scrivente di disporre del **nominativo e dei contatti del referente dell'attività**, anche al fine di agevolare il controllo degli elenchi trasmessi.

Inoltre, si raccomanda di porre la massima attenzione nell'indicazione dei **link alla sezione web** dove rinvenire i documenti di bilancio oggetto di pubblicazione, tenuto conto che, in passato, sono stati comunicati, ripetutamente, collegamenti *web* non efficienti.

¹ Si intende come contribuzione ordinaria qualunque contributo, indipendentemente dalla sua denominazione, che una pubblica amministrazione abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio sia iscritto nel suo bilancio.

Si ricorda che le Amministrazioni centrali eroganti sono **tenute a inviare una comunicazione anche nel caso in cui non vi siano stati soggetti destinatari di contribuzione ordinaria nel 2024.**

Tenuto conto dell'ormai consolidata prassi procedurale intervenuta nelle precedenti annualità, si conferma il consueto programma degli adempimenti, segnalando la **particolare rilevanza del tempestivo svolgimento delle fasi del processo**, in quanto funzionale alla predisposizione degli elenchi da "anettere" al disegno di legge di bilancio 2026. Ciò posto, si ricorda il seguente calendario:

- a) FASE RICOGNITIVA: **15 maggio 2025**, termine entro il quale le Amministrazioni centrali comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli esiti della **ricognizione** dei soggetti che hanno beneficiato di contribuzione ordinaria nel 2024, da inviare **esclusivamente in formato Excel**;
- b) FASE DI ACQUISIZIONE DEI BILANCI: **15 luglio 2025²**, termine entro il quale le Amministrazioni beneficiarie devono pubblicare oppure trasmettere, **dalla casella mail istituzionale esclusivamente alla casella dedicata bilanciannessi@mef.gov.it**, il proprio bilancio consuntivo 2024 deliberato dall'organo di vertice (non saranno prese in considerazione altre modalità di trasmissione);
- c) FASE DI RILEVAZIONE DEGLI INADEMPIMENTI: **30 settembre 2025**, termine entro il quale le **Amministrazioni eroganti dovranno comunicare quali enti non abbiano ottemperato** alla pubblicazione o trasmissione del proprio bilancio 2024, secondo le modalità di cui al punto b), e che subiranno interventi di riduzione o soppressione del contributo per l'esercizio 2026, segnalando le eventuali **motivate eccezioni** (a titolo esemplificativo e non esaustivo: per effetto di disposizioni normative di rinvio del termine di approvazione del bilancio consuntivo; per accertate gravi criticità contingenti; per rilevanti anomalie nel funzionamento degli organi che - da statuto o da regolamento - approvano il bilancio). Contestualmente, al fine di un necessario riscontro da parte dello Scrivente, si chiede anche **la comunicazione degli enti che hanno provveduto alla pubblicazione o trasmissione** del proprio bilancio 2024 esclusivamente alla casella dedicata bilanciannessi@mef.gov.it.

² L'articolo 1, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", prevede che gli enti che non abbiano fatto pervenire alla **data del 15 luglio** il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione del Ministero interessato, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione.

Gli Uffici Centrali di Bilancio – nell’ambito delle proprie funzioni e competenze – vorranno fornire ogni utile supporto alle Amministrazioni centrali, nella ricognizione dei soggetti risultanti beneficiari di erogazioni ordinarie nell’anno 2024.

Si coglie l’occasione per segnalare che le predette Amministrazioni centrali, a decorrere dalle erogazioni di contributi effettuate a partire dal 1° gennaio 2025, come definite ai sensi dell’articolo 1, comma 857, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), terranno conto, altresì, degli adempimenti previsti dalla citata disposizione.

Come già precisato con le succitate circolari, per le Autorità amministrative indipendenti, per le quali opera il dispositivo dell’articolo 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, saranno fornite apposite istruzioni, ai fini della pubblicazione dei bilanci consuntivi in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il Ragioniere Generale dello Stato